Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1936-XIV, n. 1548.
Disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente necessità di disciplinare, specialmente nei confronti delle società di maggiore importanza, l'istituto dei sindaci;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a cinque milioni di lire devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi, se questi siano in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi siano cinque, fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, previsto nell'art. 11.

Le altre società per azioni che hanno un capitale superiore a un milione di lire devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi fra gli iscritti nell'albo degli esercenti la professione in materia di economia e commercio da non meno di tre anni, ovvero fra i professionisti iscritti nell'albo dei ragionieri da non meno di cinque anni.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle società cooperative, nè a quelle per le quali la nomina o la designazione dei sindaci sia per legge o per statuto deferita anche parzialmente alla pubblica amministrazione, nè, infine, alle società delle quali, per effetto di partecipazioni azionarie, uno almeno dei sindaci, sia funzionario dello Stato.

Art. 2. — Ferma l'incapacità stabilita nell'art. 10 della legge 4 giugno 1931, n. 660, non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli impiegati delle società ed i parenti ed affini degli amministratori e del direttore generale fino al quarto grado.

Non può nemmeno essere nominato sindaco e, se eletto, decade dall'ufficio, chi sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o sia stato condannato alla pena della reclusione per reato di peculato, concussione o corruzione o per reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio o, per qualsiasi delitto, a pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori dei conti è causa di decadenza la cancellazione o la sospensione dal ruolo medesimo.

Art. 3. — I sindaci durano in carica tre anni.

Prima della scadenza del triennio i sindaci possono essere surrogati per gravi motivi con deliberazione dell'assemblea depositata nella cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società per essere trascritta nel registro della società.

Il Tribunale può sospendere la trascrizione qualora ritenga che non sussistano i gravi motivi addotti.

Art. 4. — I sindaci costituiscono un collegio che si deve riunire almeno ogni trimestre.

Quando del collegio faccia parte un sindaco tratto dall'albo dei revisori dei conti, questi lo presiede. Quando vi siano più sindaci tratti dal detto albo, l'assemblea designa quale di essi debba presiedere il collegio. Spetta pure all'assemblea di nominare il presidente del collegio sindacale quando in questo non sia compreso alcun sindaco iscritto nell'albo dei revisori dei conti.

Qualora taluni dei sindaci della società siano di nomina governativa, la presidenza del collegio sindacale spetta ad uno dei sindaci nominati dalla pubblica amministrazione.

In caso di morte, di rinuncia e di decadenza del revisore dei conti presidente del collegio sindacale, lo sostituisce sino alla prossima assemblea il più anziano in ordine di nomina e nel caso di parità di nomina il più anziano di età dei revisori dei conti che facciano parte del collegio stesso. Qualora nessuno dei sindaci rimasti appartenga al ruolo dei revisori dei conti, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina del successore, salvo che gli amministratori preferiscano di deferirne la nomina al presidente del Tribunale. Nell'uno e nell'altro caso il successore rimane in carica fino alla scadenza del triennio in corso con lo stesso trattamento che era stabilito per il predecessore.

Delle riunioni del collegio dei sindaci viene redatto processo verbale, che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti. A questo registro si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 23 e dell'art. 25 del Codice di commercio.

Il collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il sindaco, che, senza giustificato motivo, manca durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Art. 5. — I sindaci hanno l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza sulle operazioni sociali e di adempiere con diligenza a quanto è prescritto nell'art. 184 del Codice di commercio. Ciascuno dei sindaci ha facoltà di procedere individualmente a tutti quegli atti di ispezione e di sorveglianza che ritiene opportuni.

Degli accertamenti fatti collegialmente e individualmente dai sindaci deve farsi constare nel registro indicato nell'art. 4.

Art. 6. — I sindaci devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e delle assemblee ordinarie e straordinarie.

Decadono dall'ufficio coloro che debitamente invitati non assistano senza giustificato motivo ad alcuna delle adunanze delle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di amministrazione.

Art. 7. — I sindaci sono in ogni caso responsabili della verità delle loro attestazioni.

Ferma la loro responsabilità penale e disciplinare a sensi degli articoli 4 e 10 capov. della legge 4 giugno 1931, n. 660, essi sono inoltre responsabili per i fatti degli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Art. 8. — Ogni socio ha il diritto di denunciare per iscritto ai sindaci i fatti che crede censurabili. I sindaci debbono tener conto della denuncia nelle loro relazioni da presentare all'assemblea.

Quando la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino almeno la decima parte del capitale sociale, per le società aventi sino a cinque milioni di capitale, e la ventesima per quelle di capitale superiore, i sindaci sono tenuti ad indagare immediatamente intorno ai fatti denunciati e a presentare all'assemblea le loro conclusioni e proposte.

Se i sindaci reputano fondata la denuncia e urgente il provvedere intorno ai fatti denunciati, debbono chiedere agli amministratori di convocare immediatamente l'assemblea generale e qualora gli amministratori non vi provvedano entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, la convocazione può essere fatta direttamente dai sindaci. L'assemblea ha obbligo di deliberare sulla denuncia e sulle proposte dei sindaci. Negli altri casi i sindaci ne riferiscono alla prima assemblea.

La rappresentanza del decimo o del ventesimo si giustifica col deposito dei titoli delle azioni presso l'Istituto di emissione o presso un notaro del luogo dove è stabilita la sede della società o presso i sindaci. I titoli debbono restare depositati sino all'esito della prima assemblea generale e servono anche a legittimare l'intervento dei depositanti a tale assemblea.

Art. 9. — I sindaci sono obbligati a conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui sono venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio, ferma la loro responsabilità penale a norma dell'art. 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660.

Art. 10. — I sindaci sono retribuiti con un assegno annuale fisso, che, quando non sia determinato dall'atto costitutivo e dallo statuto, deve essere stabilito dall'assemblea prima della loro nomina. In mancanza, provvede alla determinazione il presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sua sede.

CAPO II. — *Del ruolo dei revisori dei conti.*

Art. 11. — È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori dei conti.

Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa del Regno.

La nomina a revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli su proposta di una Commissione centrale composta:

1) di un presidente nominato dal Ministro per la grazia e giustizia;

2) del direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o di un suo delegato;

3) di un funzionario del Ministero delle finanze;

4) di due funzionari del Ministero delle corporazioni;

5) di un funzionario della Banca d'Italia;

6) di un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni.

I membri indicati sotto i numeri 3 a 6 sono designati rispettivamente dai Ministri per le finanze e per le corporazioni, dal Governatore della Banca d'Italia e dal presidente della suddetta Associazione.

La Commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 12. — Possono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti soltanto cittadini italiani che risultino di specchiata moralità.

Per essere iscritti nel ruolo occorre dimostrare di avere esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio in società per azioni con capitale superiore a cinque milioni, ovvero di avere ricoperto sempre lodevolmente altri uffici i quali richiedano svolgimento di attività analoga a quelle precedentemente indicate, e siano tali da convincere la Commissione centrale del pieno possesso da parte del richiedente delle attitudini necessarie per la funzione di revisore dei conti.

Qualora richieda l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti chi non sia professionista iscritto in un albo professionale legalmente istituito, la iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti può essere disposta solo in via eccezionale se il richiedente provi di avere ricoperto per non meno di un decennio alcuno degli uffici indicati nel comma precedente in modo che a giudizio della Commissione centrale sia accertata la piena capacità del richiedente e la specifica competenza in materia.

Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei revisori devono farne domanda al Ministro Guardasigilli, allegando alla medesima i titoli e i documenti che saranno indicati con decreto del Ministro stesso.

La Commissione predetta ha facoltà di sottoporre i singoli candidati ad una prova consistente in un colloquio allo scopo di acquisire maggiori elementi di giudizio sulla loro capacità in materia.

Art. 13. — Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni ha la qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Art. 14. — Le condanne indicate nella prima parte dell'art. 10 della legge 4 giugno 1931, n. 660, e nell'art. 2 della presente legge importano la cancellazione del revisore dal ruolo. Così pure la cancellazione dall'albo professionale in cui il revisore sia iscritto importa la sua cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti.

Gli organi incaricati della tenuta degli albi professionali devono comunicare al Ministro per la grazia e giustizia i provvedimenti che importano la cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti. Egualmente devono le autorità giudiziarie comunicare le condanne pronunciate contro persone che ad esse risultino iscritte nel detto ruolo. La cancellazione è ordinata dal Ministro stesso con suo decreto notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al revisore ed è comunicata ai Consigli provinciali dell'economia.

Indipendentemente dai casi suindicati, il Ministro Guardasigilli, su proposta della Commissione centrale, ha facoltà di pronunciare la decadenza e la conseguente cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti per fatti che dimostrino difetto di capacità e di integrità morale.

Con Regio decreto saranno stabiliti gli altri casi in cui potranno essere pronunciate la decadenza, la sospensione o altre sanzioni a carico degli iscritti e saranno date le ulteriori norme occorrenti per la costituzione del ruolo dei revisori dei conti per i contributi a carico di questi e per la disciplina degli iscritti. Con lo stesso decreto Reale saranno altresì emanate le norme occorrenti per assicurare una rigida sorveglianza sull'attività svolta dai sindaci anche non iscritti negli albi, con facoltà di inibire temporaneamente l'esercizio dell'ufficio di sindaco a coloro che risultassero colpevoli di gravi negligenze.

Art. 15. — I commissari che l'autorità giudiziaria ha facoltà di nominare per le società nei casi previsti dalla legge, devono essere scelti nel ruolo dei revisori dei conti.

Disposizioni transitorie.

Art. 16. — Le società devono procedere alla nomina dei sindaci con l'osservanza delle disposizioni dettate nel comma secondo dell'art. 1 del presente decreto in occasione delle assemblee ordinarie che saranno tenute dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il termine entro il quale le società con capitale non inferiore a cinque milioni devono provvedere alla nomina dei sindaci scelti nel ruolo dei revisori dei conti sarà stabilito nel decreto da emanare a norma dell'art. 14.

Le norme dell'art. 3 e dell'art. 10 non si applicano ai sindaci nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e, per le società menzionate nel comma precedente, prima della scadenza del termine che sarà stabilito nel decreto da emanare a norma dell'art. 14.

Art. 17. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1549.
Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 1549. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Pesaro:
1. Apecchio - Confraternita della Buona Morte;
2. Calibano - Confraternite Riunite del SS. Sacramento e Rosario in San Pietro;
3. Colbordolo - Confraternite Riunite del SS. Sacramento e Rosario nella Chiesa di San Giovanni Battista;
4. Colbordolo - Confraternita del SS. Sacramento nella frazione Coldelce;
5. Colbordolo - Confraternite Riunite del SS. Sacramento e Rosario nella frazione Montefabbri;
6. Mercatello - Confraternita di Santa Veronica Giuliani;
7. Pesaro - Confraternita detta Collegio della Carità.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1550.
Soppressione di n. 10 Fabbricerie della provincia di Milano.

N. 1550. R. decreto 18 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie delle seguenti Chiese, site in provincia di Milano e comprese nella Diocesi omonima:
1. Bollate - Chiesa di San Guglielmo in Castellazzo;
2. Legnano - Chiesa dei SS. Martiri;
3. Lentate sul Seveso - Chiesa di San Vincenzo in Cimmago;
4. Milano - Chiesa di San Barnaba in Gratasoglio;
5. Milano - Chiesa di Santa Maria di Caravaggio in Santa Maria di Caravaggio;
6. Milano - Chiesa di Santa Maria Nascente in Calvairate;
7. Peschiera Borromeo - Chiesa di San Bovio in San Bovio;
8. Settala - Chiesa di San Tommaso Apostolo in Premenugo:
9. San Donato Milanese - Chiesa della Beata Vergine in Poasco;
10. Seveso - Chiesa di San Clemente in Baruccana.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1551.
Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite del comune di S. Agata Feltria (Pesaro).

N. 1551. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite, in comune di Sant'Agata Feltria (Pesaro):
1. Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Rocca Pratiffi;
2. Confraternita della Buona Morte;
3. Confraternita del Purgatorio nella frazione San Donato.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1552.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo in comune di Laterza (Taranto).

N. 1552. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo in comune di Laterza (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 18 aprile 1935-XIII.
Riordinamento, numerazione e denominazione delle strade statali della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Visto il R. decreto 14 luglio 1932, n. 1059, col quale è stato variato l'andamento generale della strada statale n. 126 Occidentale sarda;

Ritenuta la necessità di riordinare la numerazione e le denominazioni delle strade statali della Sardegna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato a tutti gli effetti l'annesso elenco, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, con il quale vengono stabiliti la numerazione, la denominazione ed i tracciati delle strade statali della Sardegna.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1935 - Anno XIII
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio 77.

Elenco delle strade statali della Sardegna.

S.S. n. 125 - Orientale Sarda. — Cagliari - Muravera - Tortolì - Dorgali - Orosei - Siniscola - Terranova Pausania.

S.S. n. 126 - Sud Occidentale Sarda. — Porto Botte - Iglesias - Terralba - Innesto con la S.S. n. 131.

S.S. n. 127 - Settentrionale Sarda. — Terranova Pausania - Tempio Pausania - Laerru - Martis - Innesto presso Sassari con la S.S. n. 131 in località Scala di Giocca.

S.S. n. 127-*bis* - Settentrionale Sarda. — Sassari - Cantoniera Scala Cavalli - Alghero - Porto Conte.

S.S. n. 128 - Centrale Sarda. — Innesto con la S.S. n. 131 presso Monastir - Laconi - Sorgono - Oniferi - Innesto con la S.S. n. 129 alla cantoniera di Oniferi.

S.S. n. 128-*bis* - Centrale Sarda. — Innesto con la S.S. n. 129 presso la cantoniera del Tirso - Pattada - Ozieri - Mores - Innesto con la S.S. n. 131.

S.S. n. 129 - Trasversale Sarda. — Marina di Orosei - Orosei - Nuoro - Innesto presso Oniferi con la S.S. n. 128 - Innesto presso la cantoniera del Tirso con la S.S. n. 128 *bis* - Silanus - Macomer - (innesto con la S.S. n. 131).

S.S. n. 129 *bis* - Trasversale Sarda. — Innesto presso Macomer con la S.S. n. 131 - Suni - Bosa Marina.

S.S. n. 130 - Iglesiente. — Cagliari - Decimomannu - Iglesias.

S.S. n. 131 - Di Carlo Felice. — Cagliari - Monastir - Sanluri - Oristano - Paulilatino - Macomer - Torralba - Bivio Mores - Sassari - Porto Torres.

S.S. n. 131 *bis* - Di Carlo Felice. — Innesto con la S.S. n. 131 alla cantoniera Cabbu Abbas - Tiesi - Ittiri - Innesto con la S.S. n. 127 *bis* alla cantoniera Scala Cavalli.

S.S. n. 132 - Di Ozieri. — Ozieri - Martis.

S.S. n. 133 - Di Palau. — Tempio Pausania - Marina di Palau.

S.S. n. 133 *bis* - Di Palau. — Innesto con la S.S. n. 133 al Ponte sul Fiume Liscia - Santa Teresa di Gallura.

S.S. n. 134 - Di Castel Sardo. — Innesto con la S.S. n. 127 a Rio Tesciu - Castel Sardo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

(3426)

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV.

Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, per la concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valor militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Sentito il parere della Commissione militare unica per l'esame delle proposte di concessione di decorazioni al valor militare, istituita con R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni in Africa Orientale:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE:

Albanese Bernardo, da Cerignola (Foggia), sergente maggiore nel 1° Battaglione eritreo. — In combattimento dava bella prova di slancio, ardimento e forte sentimento del dovere. (M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV).

D'Antiochia Pietro, da Scicli (Ragusa), sottotenente di complemento nel 1° Battaglione eritreo. — Animatore e trascinatore dei propri dipendenti, con slancio guidava al contrattacco il suo plotone. (M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV).

Giuffrida Orazio, da Catania, tenente di complemento nel 1° Battaglione eritreo. — Ufficiale di spiccata intelligenza ed elevato sentimento del dovere, si è sempre distinto per la fattiva ed intelligente collaborazione data ai propri superiori. Durante un combattimento, con sprezzo del pericolo, si slanciava, alla testa del suo reparto, contro elementi nemici, contribuendo al buon esito dell'azione. (M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV).

Pico Manfredi, da Chiusi, sottotenente di complemento nel 1° Battaglione eritreo. — Con serena calma, slancio e perizia, sotto intenso fuoco avversario, conduceva i propri uomini alla conquista di una posizione nemica. — (M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV).

Scirè Francesco, da Scordia (Catania), sottotenente di complemento nel 1° Battaglione eritreo. — Ufficiale di spiccate qualità militari, in combattimento si prodigava con ardimento e perizia, contribuendo al successo dell'azione. (M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV).

Stefanon Gaetano, da Messina, tenente di complemento nel 5° Battaglione eritreo. — Comandante di carovana, attaccato due volte dal nemico, riusciva a respingerlo, portando a destinazione uomini, quadrupedi e materiale. (Scioggua-Scioggui, 12 novembre 1935-XIV).

Hamedin Ibrahim, da Djat (A. Guzzai), scium basci nel 1° Battaglione eritreo. — Comandante interinale di plotone si lanciava con ardimento e decisione contro una posizione, mettendo in fuga l'avversario. (M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV).

Ismail Mohamed Nur, da Godeiti Robrà (A. Guzzai) scium basci nel 1° Battaglione eritreo. — Sotto l'intenso fuoco avversario si lanciava arditamente contro nuclei nemici, dando magnifico esempio di coraggio. (M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV).

Mahamud Adum, da Agordat, scium basci nel 1° Battaglione eritreo. — Vecchio militare eritreo di provata fedeltà, tre volte decorato al valor militare, conduceva il suo plotone al fuoco, dimostrando slancio, perizia e coraggio. — (M. Gundi, 5 novembre 1935-XIV).

Zogò Uoldenchiel, da Batè-Tahà (Acchelè Guzzai), buluk basci nel 5° Battaglione eritreo. — Comandante l'avanguardia di una importante carovana, attaccata per ben due volte dal nemico numericamente superiore, riusciva a respingerlo ed a metterlo in fuga. (Scioggua-Scioggui, 12 novembre 1935-XIV).

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV.
Registro n. 16 Colonie, foglio n. 83. — GIROTTI.

(3449)

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV.

Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, per la concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valor militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Sentito il parere della Commissione militare unica per l'esame delle proposte di concessione di decorazioni al valor militare, istituita con Regio decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO:

Latini Alessandro, da Taranto, 1° capitano nel VI gruppo eritreo autocarrellato. — Comandante di una batteria da 77/28 sotto il fuoco di fucileria avversaria in quattro giorni di ininterrotto combattimento, dirigeva con perizia, slancio e sereno sprezzo del pericolo il fuoco dei propri pezzi, prodigandosi instancabilmente fino al termine della vittoriosa resistenza. Esempio di alte virtù militari e di spirito di sacrificio. (Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV).

Chelil Mohamed, da Glaba (Sciesa), buluk basci nel VI gruppo eritreo autocarrellato. — Spontaneamente univasi ad una pattuglia del suo gruppo comandata da un ufficiale di altra batteria, attraversando una zona intensamente battuta dalla fucileria nemica. Scontratosi con elementi nemici annidati in un ridotto abbandonato, disarmava ed uccideva un capo nemico riportandone le armi. (Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE:

Di Venere Antonio, da Carbonara, soldato di artiglieria nel VI gruppo eritreo autocarrellato. — Operaio di batteria, in una posizione dominata e battuta da intensa fucileria nemica, si prodigava durante quattro giorni di combattimento, incurante del pericolo ed insensibile alla stanchezza. Non esitava ad uscire sul fronte del pezzo anche quando il fuoco aggiustatissimo ne batteva violentemente gli scudi, contribuendo così con la sua opera a mantenere sempre efficienti i pezzi della batteria. (Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV).

Aliscium Ismail, da Adi Caleh, ascari nel VI gruppo eritreo autocarrellato. — Volontariamente si offriva per recuperare del materiale

rimasto in un nostro osservatorio già accerchiato dal nemico, assolvendo brillantemente il compito. (Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV).

Mohamed Jusuf, da Coatit, ascari nel VI gruppo eritreo autocarrellato. — Volontariamente si offriva per il recupero del materiale rimasto in un nostro osservatorio già accerchiato dal nemico, assolvendo brillantemente il compito. (Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV).

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 16 Colonie, foglio n. 84. — GIROTTI.

(3455)

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvata con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Firenze è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Firenze »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor gr. uff. avv. Vincenzo Vescovi è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 12 Lavori pubblici, n. 237.

(3456)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 agosto 1936-XIV.
Sostituzione della liquidazione ordinaria in corso con quella « speciale » del Banco di Lanciano in Lanciano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Ritenuto che la liquidazione del Banco di Lanciano non procede con la dovuta speditezza; e tale stato di cose è pregiudizievole agli interessi dei creditori;
Visto l'art. 66 del su indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375,
Sulla proposta del capo dell'Ispettorato;

Decreta:

La sostituzione della liquidazione ordinaria in corso nei confronti del Banco di Lanciano in Lanciano, col procedimento di che agli art. 66 e segg. del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3465)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 agosto 1936-XIV.
Messa in liquidazione della Cassa rurale di « San Pietro Apostolo » in Fognano di Brisighella (Ravenna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656 e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale « San Pietro Apostolo » in Fognano di Brisighella (Ravenna) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione in cui versa la Cassa predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale « San Pietro Apostolo » in Fognano di Brisighella (Ravenna) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

(3466) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 agosto 1936-XIV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale operaia di Grottammare (Ascoli Piceno).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656 e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativo allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale operaia di Grottammare (Ascoli Piceno);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale operaia di Grottammare (Ascoli Piceno) sono sciolti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3467)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 agosto 1936-XIV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656 e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto 17 aprile 1934-XII con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvedeva allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso) ed alla nomina di un commissario governativo, con le attribuzioni di cui alle citate leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sottoporre la straordinaria amministrazione della Cassa Agraria predetta alle norme di cui al Titolo VII, Capo II del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Considerato che la situazione dell'Azienda è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

E' confermato lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso) ed è sciolto il Collegio sindacale della Cassa medesima ai sensi del Titolo VII, Capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3468)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 agosto 1936-XIV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » di Pereto (Aquila).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » di Pereto (Aquila);

Considerato che la situazione della predetta Cassa è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » di Pereto (Aquila) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3469)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34 nella zona della provincia di Genova dell'estensione di ettari 1500 circa, delimitata dai seguenti confini:

Da quota 120 presso Cavassolo sempre lungo il Torrente Arvigo per quota 160 e, proseguendo sino alla cresta del Monte Bastia, a quota 885; cresta principale Appennino Monte Bastia, Monte Candelozzo e quote 1003, 1021, 1001, 1030 e 1017; da quota 1017 lo spartiacque in linea di Monte Spina quota 961 inclusa; sulla linea di livello quota 961 al versante opposto e sempre in linea di livello a quota 961 sino a Fogliarino quota 681; da quota 681 in linea a Valle torrente Laccio sino all'altezza di Crosi; da Crosi seguendo il torrente Laccio all'altezza di quota 441; da quota 441 in linea a quota 570 in linea a colle Teitin quota 916; da quota 916 in linea a Monte Bano quota 1035; da quota 1035 a quota 856 a quota 781 a quota 500 Fornace; da Fornace lungo la strada carrozzabile Montoggio-Creto, sino a quota 471; da quota 471, costeggiando il Rio di Creto, sino a quota 550 ed a quota 613; da quota 613 in linea a quota 823 a quota 845 Monte Cornua-Monte Alpesisa quota 979, quota 791 Pian di Croce quota 777 in linea a Colle della Croce quota 408; da quota 408 Monte Caviglia in linea a quota 120 presso Cavassolo;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934 e 9 maggio 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35 e 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Genova ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 28 marzo 1933, 25 luglio 1934 e 9 maggio 1935 in una zona della provincia di Genova delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Genova provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3451)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 nella zona della provincia di Asti, delimitata dai seguenti confini:

strada nazionale Torino-Genova (nel tratto Dusino-Villafranca d'Asti;

strada comunale Villafranca d'Asti-Ferrere;

strada provinciale Torino-Govone (nel tratto Ferrere d'Asti-Valfenera d'Asti);

strada comunale Valfenera d'Asti-Dusino;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1935, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale d'Asti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1934 e 16 luglio 1935, in una zona della provincia di Asti, delimitata come nelle premesse, è prorogata fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3471)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1936-XIV.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia di Brescia e quello principale approvato con R. decreto 19 giugno 1913, predisposto dal locale Ufficio del Genio civile e illustrato con relazione 20 luglio 1936;

Ritenuta la opportunità di disporre la pubblicazione del predetto schema ai fini di legge;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago d'Arno (Inf. n. 81)	Torrente PojaArno	Val Saviore-Cedegolo-Cimbergo Paspardo	Tutto lo specchio d'acqua

(3468) Visto, *il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1936-XIV.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Firenze come Istituto autonomo provinciale fascista.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per la attuazione della legge sopra citata approvata con Reale decreto 30 aprile 1936-XIV;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 23 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'ultimo comma della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 16 agosto 1909 con il quale l'Istituto per le case popolari di Firenze fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 3 giugno 1936;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Firenze è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Firenze ».

E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 29 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

(3457) *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale d'insediamento e nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e depositi in Servola (Trieste).

Alle ore 16 del 31 luglio 1936-XIV, invitati dal dott. Marcello Barbo, i sottofirmati si sono riuniti in seduta nei locali della Cassa di Risparmio Triestina, gentilmente concessi.

Preso nota del decreto di S. E. il Capo del Governo del 20 luglio 1936-XIV, con il quale vengono sciolti gli organi amministrativi e sindacali della Cassa.

Visto il disposto di pari data di S. E. il Governatore della Banca d'Italia — Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito — portante le nomine dei nuovi Organi amministrativi previsti dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375;

Dichiarato insediato il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e depositi in Servola.

Dopo un breve esame delle attribuzioni conferite con la nomina ed un rapido sguardo alla situazione della Cassa, a norma di quanto contenuto all'art. 58 della citata legge viene eletto presidente del Comitato, a maggioranza di voti, il signor Giordano Tellini.

Trieste, 31 luglio 1936 - Anno XIV

Letto e firmato: *Giordano Tellini — Giacomo Demarchi — Mario Fonda.*

(3464)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa rurale di Ussita (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Ussita (Macerata);

Dispone:

L'avvocato comm. Vincenzo Ribechi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Ussita (Macerata) ed i signori Bravi Angelo fu Crispino, Batassa Vittorio fu Domenico e Pomponi Alessandro di Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3470)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Banca di Sarno con sede in Sarno (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto il decreto del Capo del Governo in corso di pubblicazione che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla « Banca di Sarno » con sede in Sarno (Salerno) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità al disposto dell'art. 66 del Regio decreto-legge suddetto;

Nomina

il cav. Oreste Cilento fu Salvatore a commissario liquidatore; i signori cav. uff. Giuseppe Napoli, podestà di Sarno, avv. Gaetano Nunziante fu Giovanni e avv. Salvatore Crescenzi a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3472)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza per il Banco di Lanciano in Lanciano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto il decreto del Capo del Governo dell'11 agosto 1936-XIV, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che dispone la sostituzione della liquidazione in corso nei confronti del Banco di Lanciano in Lanciano con la procedura di liquidazione prevista dal capo III, titolo VII, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità dell'art. 66 del Regio decreto-legge richiamato;

Nomina

il signor cav. uff. avv. Vincenzo Gentile fu Casimiro a commissario liquidatore ed i signori Umberto Fazia Mercadante fu Alessandro, Nicola Colacioppo fu Pietro e cav. dott. Bernardo Campana a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3474)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione della Cassa rurale « San Pietro Apostolo » in Fognano di Brisighella (Ravenna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Cassa rurale « San Pietro Apostolo » in Fognano di Brisighella (Ravenna), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XI n. 375;

Dispone:

Il rag. Mingazzini Carlo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « San Pietro Apostolo » in Fognano di Brisighella (Ravenna) ed i signori Ciani don Enrico, Ballanti Pietro e Pelliconi Agostino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal capo III, titolo VII del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3475)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono tesoro novennale 3ª serie 1940	1510	Cap. 4000 —	Pirani Aurelio e *Giovanni* fu Umberto, minori sotto la p. p. della madre Giuliodori Cesira, ved. Pirani.	Pirani Aurelio e *Giovanna* fu Umberto, minori ecc., come contro.
3,50% Redimibile 1934	82294	805 —	Gandino Rosa, moglie di Razzetti Michele, Lorenzo, Giacomo e Domenico fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Conte *Francesca* fu Domenico, ved. di Gandino Giacomo e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, tutti quali eredi indivisi del padre Gandino Giacomo in parti uguali, domt. in Moncalieri (Torino) con usufrutto vitalizio a Conte *Francesca* fu Domenico ved. Gandino e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, domt. a Moncalieri (Torino).	Gandino Rosa, moglie di Razzetti Michele, Lorenzo, Giacomo e Domenico fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Conte *Maria Francesca* fu Domenico, ved. di Gandino Giacomo e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, tutti quali eredi indivisi del padre Gandini Giacomo in parti uguali, domt. in Moncalieri (Torino) con usufrutto vitalizio a Conte *Maria-Francesca* fu Domenico, ved. Gandino e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, domt. in Moncalieri (Torino).
»	375902	98 —	Bianchi *Eleonora* di Primo, minore sotto la p. p. del padre domt. a Milano.	Bianchi *Nora* di Primo, minore ecc., come contro.
»	77050	483 —	Longhi Carola-Drusilla di Pietro, moglie di Roncati *Giulio*, domt. in Torino; con usufrutto vitalizio a Garavagno Amalia fu Giuseppe, moglie di Longhi Pietro, domt. a Torino.	Longhi Carola-Drusilla di Pietro, moglie di Roncati *Emilio*, domt. a Torino; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50% 1906	827572	584,50	Zenuti Ernesto fu Antonio; con usufrutto a Pagano *Concetta* fu Francesco-Paolo, ved. di Pintacuta Carlo, domt. a Palermo.	Zenuti Ernesto fu Antonio; con usufrutto a Pagano *Maria-Concetta* fu Francesco-Paolo, ved. ecc., come contro.
3,50% Redimibile 1934	168452	192,50	*Terracciano* Maria-Rosaria, minore sotto la tutela legale della madre Terracciano *Elisa* fu Domenico, domiciliata a Sarno (Salerno); con usufrutto a Terracciano *Elisa* fu Domenico, domt. a Sarno.	*Incagliato* Maria-Rosaria, minore sotto la tutela legale della madre Terracciano *Stella* fu Domenico, domt. a Sarno (Salerno); con usufrutto a Terracciano *Stella* fu Domenico, domt. a Sarno.
4,75% Redimibile 1924	180	855 —	Lonzi Stanislao fu Paolo, domt. in Albano Laziale (Roma).	Lonzi Stanislao fu Paolo, domt. come contro, *interdetto sotto la tutela della madre Caciotta Palmira fu Luigi, ved. Lonzi.*
3,50% Redimibile 1934	434511	105 —	*Vinacci* Antonio fu Federico, minore sotto la p. p. della madre *Fenisia* Laura, ved. *Vinacci* e moglie in seconde nozze di Rastrelli Ernesto, domt. a Napoli.	*Vinaccia* Antonio fu Federico, minore sotto la p. p. della madre *Finizia* Laura ved. *Vinaccia* e moglie ecc., come contro.
»	352021	14 —	Falco *Angelo* di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Caivano (Napoli)	Falco *Angela* di Domenico, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: POTENZA.

(3397)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.